

Imposta preventiva

Berna, 20 gennaio 2004
Su/Ds

Lettera-circolare

Tassi d'interesse 2004 per il calcolo della prestazioni valutabili in denaro

La concessione di prestiti da parte di una società senza interessi o a un interesse insufficiente a azionisti o soci, oppure a persone a loro vicine, è equiparata a prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di persone a loro vicine. **Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono all'imposta preventiva del 35 %** ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'imposta preventiva (LIP) e 20 cpv. 1 della relativa ordinanza d'esecuzione (OIP) **e vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102**. Per determinare le prestazioni imponibili, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha fissato i seguenti tassi d'interesse, validi a partire dal **1° gennaio 2004**:

		Tassi d'interesse
1	Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri):	per lo meno:
1.1	finanziati tramite fondi propri e quando nessun interesse è dovuto su capitale di terzi:	2 1/2 %
1.2	finanziati tramite fondi di terzi:	
	oneri propri + almeno	1/4 - 1/2 % * 2 1/2 %
	* - fino e compreso CHF 10 mio:	1/2 %
	- superiori a CHF 10 mio:	1/4 %

2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri):


al massimo:

	Costruzione di case d'abitazione e agricoltura		Industria, arti e mestieri
2.1 Crediti immobiliari:			
- su una prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango vale a dire 2/3 del valore venale dell'immobile	3	%	3 1/2 %
- sul rimanente, fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di vacanza e immobili aziendali ed un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili	4	% **	4 1/2 % **
2.2 Crediti d'esercizio:			
- commercio e industria:			4 1/2 % **
- holding e società di amministrazione di patrimoni			4 % **

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, l'eventuale capitale occulto esistente va pure preso in considerazione. A questo proposito vi rimandiamo alla circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, la quale è pure valida dal profilo imposta preventiva e tasse di bollo (<http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/kreis/i/kreis.htm>).

DIVISIONE REVISIONI

Il capo



H.R. Suter